



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

Piazza Dott. C. Baroli, 2 – 28010 Gargallo (NO)

TEL.0322/94115 FAX 0322/953619

mail municipio@comune.gargallo.no.it PEC gargallo@cert.ruparpiemonte.it

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO E SERVIZI CONNESSI

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29/03/2019

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27/07/2021

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 24/04/2023

Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Sommario

CAPO I -PRINCIPI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 – Finalità della gestione rifiuti	4
Articolo 3 - Riferimenti normativi	4
Articolo 4 – Principi generali	4
Articolo 5 - Definizioni	5
Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti	6
Articolo 7 - Esclusioni	7
Articolo 8 – Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi	8
Articolo 9 – Gestione e titolarità dei servizi	8
Articolo 10 – Divieti ed obblighi	8
Articolo 11 – Vigilanza sul territorio e relative sanzioni	9
Articolo 12 – Ordinanze contingibili e urgenti	9
Articolo 13 – Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature	9
Articolo 14 – Tutela sanitaria del personale addetto al servizio	9
Articolo 15 – Criteri generali	10
CAPO II - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
Articolo 16 – Requisiti per l’attuazione	10
Articolo 17 – Sistemi di raccolta dei rifiuti conferibili al pubblico servizio	10
Articolo 18 – Localizzazione Ecopunti e caratteristiche dei contenitori per la raccolta	10
Articolo 19 – Centro di raccolta	11
Articolo 20 – Trasporto e smaltimento o recupero	11
Articolo 21 – Conferimento differenziato dei rifiuti	11
Articolo 22 - Modalità di effettuazione dei servizi	12
Articolo 23 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione	14
Articolo 24 – Pulizia del suolo pubblico	15
Articolo 25 – Pulizia delle aree mercato, sagre, feste e manifestazioni in genere	15
Articolo 26 – Pulizia aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.	16
Articolo 27 - Volantinaggio	16

Articolo 28 – Carico e scarico di merci e materiali	16
Articolo 29 – Spurgo dei pozzetti stradali	16
Articolo 30 – Estirpazione delle erbe	16
Articolo 31 – Pulizia fontanelle	16
Articolo 32 – Rimozione di discariche abusive	16
Articolo 33 – Obbligo dei frontisti	17
Articolo 34 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati	17
Articolo 35 – Sgombero della neve / obbligo dei frontisti	17
Articolo 36 – Disposizioni per proprietari di animali domestici	17
Articolo 37 – Disposizioni per esecutori di interventi edili	17
Articolo 38 – Educazione ed informazione alla cittadinanza	17
Articolo 39 – Tessera identificativa dell'utente	18
Articolo 40 – Sanzioni	18
Articolo 41 – Controlli ed accertamenti	18
Articolo 42 - Tassa rifiuti	18
Articolo 43 - Normativa di rinvio	18
Articolo 44 – Efficacia del presente Regolamento – entrata in vigore	18
<u>Allegato A</u> - Elenco delle violazioni al Regolamento e relative sanzioni comminabili	19
<u>Allegato B</u> - Punti di raccolta	22

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il regolamento fissa norme per la gestione dei rifiuti conferibili al pubblico servizio nel territorio Comunale.
2. Il regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198 c.2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. e dell'art. 4 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte con riferimento anche alla direttiva europea 2018/851 e del D. Lgs. n.116/2020.

Articolo 2 – Finalità della gestione rifiuti

1. Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai una realtà della società attuale e che una forte riduzione della quantità dei rifiuti prodotti si impone in maniera sempre più urgente, si individuano come finalità primarie del Comune:
 - a) assicurare alla cittadinanza servizi che, nei limiti imposti dalle compatibilità economiche, dalle acquisizioni tecnologiche e dalle disponibilità impiantistiche, rispondano alla fondamentale esigenza di contribuire alla corretta gestione del territorio e alla sua difesa, salvaguardando oltre alle condizioni igienico-sanitarie della collettività anche quelle ambientali, nonché favorendo il risparmio di materie prime e delle fonti energetiche;
 - b) informare i cittadini dell'importanza che assume un'economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell'equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di concorrere alla gestione di sistemi di smaltimento adeguati alla normativa vigente;
 - c) considerare pertanto i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti come un sistema integrato di raccolte differenziate di singole frazioni da valorizzarsi attraverso il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio, il compostaggio o da smaltirsi secondo particolari procedure per motivi di sicurezza igienico-ambientale o, per frazioni di rifiuti indifferenziati non riutilizzabili, da smaltirsi in discarica controllata o impianto di termoutilizzazione, nel rispetto comunque delle normative vigenti e degli strumenti programmatori adottati.
 - d) prevedere nei propri strumenti di pianificazione urbanistica l'inserimento delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.

Articolo 3 - Riferimenti normativi

1. La disciplina normativa per la gestione dei rifiuti solidi urbani o comunque conferibili al pubblico servizio si ritrova, per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, nelle disposizioni dettate da:
 - Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
 - Legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 “Norme per la gestione dei rifiuti”;
 - Legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”;
 - Decreto del Presidente della Repubblica 15.07.2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”
 - Decreto legislativo 25.07.2005, n. 151 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.”
 - Legge Regionale 10/01/2018 n. 1 “Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle Leggi Regionali 26/04/2000 n. 44 e 24/05/2012 n. 7”
 - Direttiva Europea n. 2018/851
 - Decreto Legislativo n. 116/2020
 - Delibera Arera n. 15/2022 di adozione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione rifiuti

Articolo 4 – Principi generali

1. La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di spazzamento, di cernita, di trasporto, di trattamento (inteso questo come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo), nonché il deposito temporaneo, il raggruppamento temporaneo in area attrezzata, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.
2. I soggetti, sia pubblici che privati, coinvolti nella gestione dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
 - a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
 - b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
 - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
 - d) devono essere evitati inconvenienti da rumori e odori;
 - e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;

- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
 - g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali-quantitativo sull'ambiente.
3. Fatte salve le premesse di cui sopra e, ove il caso, in ragione di queste, il Comune promuoverà, mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati, la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia. Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino-utente, cui sarà richiesto di uniformarsi alle indicazioni di servizio impartite e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

Articolo 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d) «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i) «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j) «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l) «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della

frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

n) «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

o) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

p) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;

q) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;

r) «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;

s) «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;

t) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

u) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

v) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

w) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

x) «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 218 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. intendendo per:

a) «imballaggio»: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

b) «imballaggio per la vendita o imballaggio primario»: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

c) «imballaggio multiplo o imballaggio secondario»: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;

d) «imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario»: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

e) «imballaggio riutilizzabile»: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito e progettato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita un numero minimo di viaggi o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo.

f) «rifiuto di imballaggio»: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i., esclusi i residui della produzione.

3. Si riporta un estratto delle definizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i. intendendo per:

a) «rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche» o «RAEE»: le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti [...] inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene.

Articolo 6 - Classificazione dei rifiuti

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
3. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
 - g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
4. Sono rifiuti speciali:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
 - i) i veicoli fuori uso.
5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

Articolo 7 - Esclusioni

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 8 – Attività di competenza dei produttori o detentori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi

1. A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i produttori o detentori dei rifiuti di cui sopra devono provvedere al loro smaltimento a proprie spese;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da conferibili al pubblico servizio, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione.

Articolo 9 – Gestione e titolarità dei servizi

1. Nelle more dell'attuazione della L.R. Piemonte 10/01/2018, n. 1, ai sensi dell'articolo 11 della L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, il Comune assicura l'organizzazione in forma associata dei servizi gestione in forma integrata dei conferimenti separati, della raccolta differenziata, della raccolta e del trasporto, attraverso il Consorzio Area Vasta Medio Novarese, consorzio di bacino a cui il Comune aderisce.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del proprio statuto, il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 14 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e all'articolo 8 L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24; effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio è perciò titolare dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani o conferibili al pubblico servizio.
4. La gestione dei sopra citati servizi viene effettuata dal Consorzio con riferimento al Capitolato Speciale dell'Appalto di affidamento il quale prevede il rispetto dei parametri di qualità dei servizi conformemente allo Schema Regolatorio I come previsto dal Testo Unico approvato con Delibera Arera n. 15/2022.

Articolo 10 – Divieti ed obblighi

1. Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori/rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.
5. Ai fini della raccolta differenziata è altresì vietato:
 - a) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero non autorizzati dei rifiuti;
 - b) il conferimento di rifiuti non differenziati secondo le disposizioni e le modalità indicate dal Comune e opportunamente pubblicizzate;
 - c) esporre sacchetti o contenitori contenenti rifiuti, sulla via pubblica al di fuori degli orari e giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti;
 - d) intralciare l'opera degli addetti al servizio;

- e) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
- f) conferire al servizio di raccolta materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza, peso o altre caratteristiche possano arrecare danno ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti alla raccolta;
- g) abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti;
- h) introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- i) occultare, all'interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi; il conferente è responsabile dei danni di inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo;
- l) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti;
- m) conferire rifiuti urbani non prodotti nel territorio comunale.

Articolo 11 – Vigilanza sul territorio e relative sanzioni

1. La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata al competente Ufficio comunale o ad altro Ufficio indicato dall'Amministrazione comunale.
2. L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.
3. Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.
4. La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente Regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo stesso a carico dei trasgressori (allegato A)

Articolo 12 – Ordinanze contingibili e urgenti

1. In base a quanto disposto dall'articolo 191 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Articolo 13 – Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature

1. E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:
 - a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
 - c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

Articolo 14 – Tutela sanitaria del personale addetto al servizio

1. Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Amministrazione Comunale (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette) deve verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi agli obblighi di:
 - a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ex art. 2 del D. Lgs. 626/94), ai controlli sanitari ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del servizio, secondo la normativa vigente in materia.
 - b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
 - c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

Articolo 15 – Criteri generali

1. Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti conferibili al pubblico servizio deve, per quanto più possibile, tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.
2. L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:
 - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.

CAPO II - SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

Articolo 16 – Requisiti per l'attuazione

1. L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:
 - a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d) dei sistemi di recupero;
 - e) dei sistemi di smaltimento finale;
 - f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere;
 - j) del rispetto del regolare svolgimento del servizio in base alla normativa sulla sicurezza in materia.

Articolo 17 – Sistemi di raccolta dei rifiuti conferibili al pubblico servizio

1. I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti conferibili al pubblico servizio, attuati a seguito delle valutazioni indicate al precedente articolo, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:
 - a) servizi di raccolta domiciliare: gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 22.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili, i quali dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.
Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio predisposte sulla base del Programma Attività di raccolta e trasporto;
 - b) servizi di raccolta presso il centro di raccolta (piattaforma ecologica): gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato negli appositi containers posizionati negli orari di apertura indicati nello specifico Regolamento;
 - c) servizi di raccolta presso gli Ecopunti: gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate dal Comune (ad es. pile e farmaci) in modo differenziato negli appositi contenitori previsti presso luoghi individuati sul territorio comunale che verranno svuotati periodicamente.
 - d) servizio di ritiro a chiamata per i rifiuti ingombranti con l'applicazione del costo del servizio definito dall'apposito prezzario da capitolato d'appalto. Il pagamento non si applica ai beneficiari del bonus sociale per disagio economico, il quale deve essere documentato.

Articolo 18 – Localizzazione Ecopunti e caratteristiche dei contenitori per la raccolta

1. La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate di alcune speciali tipologie di rifiuto, Ecopunti, sono disposti dall'Amministrazione comunale ed indicati su apposita planimetria (allegato B).

2. La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.
3. E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito il competente Ufficio comunale.
4. Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.
5. I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

Articolo 19 – Centro di raccolta

1. Il centro di raccolta, o altrimenti detta piattaforma ecologica, è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative nazionali di cui al D.M. 08/04/2008 “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera cc) del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i.”, destinata ad ammassare entro containers appropriati o su platea in calcestruzzo, raggruppare e cedere a terzi, le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.
2. L'Amministrazione Comunale definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione, fermo restando che deve essere agevolata nel massimo grado possibile l'accessibilità per gli utenti prevedendo adeguati orari di apertura.

Articolo 20 – Trasporto e smaltimento o recupero

1. Per ogni frazione di rifiuti conferibili al servizio pubblico raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.
2. In particolare i rifiuti che non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dagli Enti superiori competenti.
3. E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.
4. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente Regolamento.
5. I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

Articolo 21 – Conferimento differenziato dei rifiuti

1. Il servizio di raccolta porta a porta è svolto nei giorni riportati nel calendario delle raccolte differenziate dei rifiuti del Comune.
2. I rifiuti sono esposti a cura dell'utenza sulle pubbliche vie o sulle piazze come indicato nei precedenti articoli. In caso contrario la raccolta non potrà essere garantita. L'esposizione dei rifiuti sulla pubblica via al di fuori degli orari previsti costituisce violazione al Regolamento ed è soggetta a sanzione.
3. I rifiuti vanno esposti in posizione comodamente accessibile dall'operatore di raccolta, al di fuori di ingressi e recinzioni.
4. I contenitori vanno posizionati in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
5. I contenitori dopo lo svuotamento sono ritirati dall'utente.
6. L'appaltatore del servizio può accedere per motivate esigenze su aree private, previo accordo dei proprietari o degli aventi diritto; tali aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
7. Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta gli operatori del servizio riscontrassero che i rifiuti esposti non sono stati correttamente differenziati, potranno non raccogliere il rifiuto e ne segnaleranno il motivo con adesivo informativo.
8. Ogni utenza è tenuta a mantenere, a propria cura e spese, la pulizia dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti (pattumiere e bidoni carrellati). L'utenza potrà fare richiesta delle attrezzature necessarie per il corretto conferimento dei rifiuti che saranno consegnate o presso gli sportelli ecologici periodici o direttamente dalla ditta fornitrice, previo pagamento degli eventuali importi dovuti.

Articolo 22 - Modalità di effettuazione dei servizi

1. I rifiuti raccolti sono conferiti agli impianti di recupero o smaltimento. Molti di questi impianti sono parte del sistema del CONAI, del CDC RAEE e di altri sistemi collettivi che si vanno strutturando a livello nazionale e che devono erogare servizi ai comuni per i rifiuti conferibili al pubblico servizio. Vi sono poi altri impianti che non sono parte di tali sistemi ma che possono ritirare rifiuti solo con particolari caratteristiche. La qualità del rifiuto da conferire dipende perciò dalle richieste di tutti tali impianti e sistemi di raccolta.

2. Si forniscono di seguito gli elenchi dei materiali conferibili nella principali raccolte differenziate. L'elenco è indicativo e non esaustivo ed è soggetto a tutte le modifiche che saranno apportate dagli impianti o dai sistemi di cui al punto precedente.

A) Raccolta domiciliare rifiuti urbani o conferibili al pubblico servizio non recuperabili CER 200301

1. E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ordinari indistinti viene effettuata col sistema porta a porta tramite sacchi a perdere di dimensioni e colori concordati e comunque mai di un colore adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuto; è vietato il conferimento dei rifiuti urbani indistinti in contenitori diversi dagli appositi sacchi, quali scatole o cassette.

3. La fornitura annuale dei sacchi viene consegnata per intero, indipendentemente dalla data di ritiro da parte dell'utenza, attiva da inizio anno, mentre viene riparametrata alla data di ritiro la fornitura di sacchi aggiuntivi legati alle agevolazioni previste ed alla decorrenza per le nuove utenze.

4. Il comune organizza un apposito "sportello ecologico", presso il quale ogni utenza può rifornirsi della dotazione di "sacchi conformi" spettanti alla propria utenza e degli altri sacchi/contenitori necessari per effettuare una buona raccolta differenziata, secondo un calendario che viene reso noto all'utenza ogni anno.

5. Per le **utenze domestiche**, la quantità di sacchi consegnati è in proporzione ai mesi di tassazione ed al numero dei componenti del nucleo familiare così come risultante dalla bolletta Tari dell'anno di riferimento (vedere tabella seguente) e come definito dalla ditta affidataria del servizio. Modifiche del numero di sacchi spettanti dovute a riduzioni del quantitativo del rifiuto indistinto verranno applicate senza correggere il presente Regolamento:

n. componenti	Totale Sacchi 30 LT
1	40
2	60
3	80
4	100
5	120
6 o più	120
non residenti / u.i.u. a disposizione	60
dotazione aggiuntiva (bambini < 3 anni - solo se residenti)	100
dotazione aggiuntiva adulti residenti (presidi sanitari)	400

6. Per le **utenze non domestiche**, la quantità di sacchi distribuita è in relazione alla categoria di appartenenza in riferimento al DPR 158/1999, allegato 1, Comuni fino a 5000 abitanti, tabella 4B Nord Italia, ai metri quadrati assoggettati a tributo ed ai mesi di tassazione così come risultante dalla bolletta Tari dell'anno di riferimento.

7. Al fine di incentivare la raccolta differenziata e di ridurre al minimo la produzione di rifiuti urbani non recuperabili, qualora la fornitura annuale di "sacchi conformi" assegnata ad una utenza non dovesse risultare sufficiente, l'utenza interessata potrà rifornirsi di ulteriori sacchi previo un rimborso spese stabilito con determinazione dell'Amministrazione Comunale in relazione al presunto costo dello smaltimento di tali ulteriori rifiuti.

B) Raccolta domiciliare rifiuti urbani o conferibili al pubblico servizio recuperabili

1. La raccolta domiciliare dei rifiuti recuperabili viene effettuata con frequenza differente secondo la tipologia di rifiuto.

FRAZIONE ORGANICA (CER 200108)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani è finalizzato al recupero per la produzione di compost da rifiuti.

Il conferimento e la raccolta della frazione umida dei rifiuti urbani è effettuato tramite contenitori dedicati monoutenza secondo le modalità di seguito esposte:

- ☆ Per tutte le famiglie e le attività presenti sul territorio l'Amministrazione Comunale attraverso il Consorzio o in modo autonomo provvederà alla consegna di pattumiere da Lt. 10 oppure da Lt. 30.
- ☆ nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti organici;
- ☆ i contenitori dovranno essere esposti, a cura dell'utenza, sulla sede stradale nei luoghi ed orari stabiliti per la raccolta. I contenitori devono essere custoditi all'interno di spazi privati e posizionati sulla strada solo in concomitanza al passaggio dei mezzi di raccolta, in luogo in cui non rechino intralcio nei giorni della raccolta e ritirate prontamente non appena svuotati;
- ☆ Per evitare di imbrattare il contenitore stesso, i rifiuti possono essere raccolti in sacchi di carta o altri materiali biodegradabili; non sono ammessi sacchi di plastica.
- ☆ La prima fornitura di pattumiere per le nuove utenze avverrà gratuitamente, mentre, in caso di reiterate richieste di forniture aggiuntive rispetto alla dotazione standard da parte dell'utenza nel breve periodo potrà essere previsto un rimborso spese stabilito con determinazione dell'Amministrazione Comunale.

CARTA E CARTONE (CER 200101 - 150101)

La carta è raccolta senza il supporto di un imballo specifico ma confezionata in pacchi o in scatole di cartone; deve essere evitato l'utilizzo di sacchi di plastica o contenitori non cartacei.

Lo scatolame deve essere 'sfatto' e debitamente accatastato in modo da occupare meno spazio possibile.

La carta deve essere rigorosamente 'pulita', non deve esservi cioè frammisto alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra natura.

Nel caso di agglomerati di famiglie superiori a 9 nuclei abitativi, per numero civico, la Ditta Appaltatrice su richiesta del Comune provvederà a propria cura e spese al posizionamento di contenitori di capacità e numero rapportato all'aggregazione di più utenze in un unico complesso abitativo. Tali contenitori sono forniti gratuitamente nel caso trattasi di prima fornitura; in caso di reiterate richieste di forniture aggiuntive rispetto alla dotazione standard da parte dell'utenza nel breve periodo potrà essere previsto un rimborso spese stabilito con determinazione dell'Amministrazione Comunale.

Per le utenze non domestiche viene attivato apposito servizio di raccolta del cartone in caso di grandi quantità di smaltimento.

PLASTICA (CER 150102 - 200139)

Il conferimento e la raccolta degli imballaggi in plastica è effettuato tramite l'uso di sacchi a perdere.

E' vietato il conferimento di rifiuti diversi dalla plastica.

E' opportuno, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie o altri contenitori siano schiacciati dall'utente prima di venire conferiti e che i sacchi siano esposti al servizio di raccolta solamente a capienza esaurita.

I contenitori devono essere il più possibile puliti.

VETRO (CER 150107)

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro.

E' comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri di automobili, schermi di televisori e lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere. La ceramica inquina il vetro; vasi di coccio, piatti, tazzine e altre stoviglie non devono pertanto, per nessun motivo, essere conferite insieme al vetro.

E' preferibile che vengano esclusi dai contenitori in vetro conferiti i tappi a vite, le fascette e le protezioni varie in alluminio, stagnola e piombo.

Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna in paglia o plastica.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in vetro è effettuato tramite l'uso di contenitori rigidi o contenitori dedicati forniti dal Consorzio.

Nel caso di agglomerati di famiglie superiori a 9 nuclei abitativi, per numero civico, la Ditta Appaltatrice su richiesta del Comune provvederà a propria cura e spese al posizionamento di contenitori di capacità e numero rapportato all'aggregazione di più utenze in un unico complesso abitativo. Tali contenitori sono forniti gratuitamente nel caso trattasi di prima fornitura; in caso contrario l'utenza interessata potrà rifornirsi di ulteriori bidoni previo rimborso spese stabilito con determinazione di Giunta Comunale.

METALLO E ALLUMINIO (CER 150104)

Il servizio consiste nella raccolta differenziata di:

- lattine in alluminio (solitamente si tratta di lattine per bibite)
- lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola, cibi per animali etc.)

ad essi, salvo diverse prescrizioni future, potranno essere aggiunti piccoli oggetti metallici di uso domestico (posateria, pentolame, etc.)

E' indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote, meglio se debitamente sciacquate e schiacciate.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in metallo è effettuato tramite l'uso di sacchi appositi che verranno distribuiti dalla Ditta Appaltatrice.

C) Conferimento differenziato presso Ecopunti

PILE ESAUSTE (CER 200133*)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori presenti presso rivenditori di pile, e presso gli appositi contenitori posti negli Ecopunti e nella Stazione di Conferimento Comunale.

MEDICINALI (CER 200131*)

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

I medicinali devono essere conferiti negli appositi contenitori presenti presso le farmacie e/o ambulatori comunali, e presso gli appositi contenitori posti negli Ecopunti e nella Stazione di Conferimento Comunale.

D) Conferimento differenziato presso il Centro di raccolta

I servizi di gestione dei rifiuti sono integrati e supportati dalla Piattaforma ecologica esistente.

La Piattaforma ecologica prevede il conferimento controllato da parte delle utenze autorizzate; la gestione della stessa è effettuata dall'Amministrazione comunale o tramite il consorzio a cui il comune aderisce; resta comunque escluso l'uso di aree o di cassoni scarrabili incustoditi.

Per quanto riguarda la gestione del conferimento e raccolta presso l'area ecologica si rimanda all'apposito regolamento.

E) Raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti dei rifiuti primari e secondari conferibili al pubblico servizio prodotti da utenze non domestiche

I rifiuti conferibili al pubblico servizio prodotti da utenze non domestiche non recuperabili il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dal precedente articolo, possono essere assegnati al servizio di raccolta 'porta a porta' istituito per i rifiuti urbani qualora le loro caratteristiche quali - quantitative siano compatibili con le metodologie di raccolta adottate.

Le utenze non domestiche potranno, qualora se ne riscontrasse l'effettiva necessità, avvalersi di contenitori dedicati, purchè siano movimentabili dal servizio pubblico di raccolta, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

1. fare richiesta al Comune che autorizzerà la Ditta Appaltatrice al posizionamento del contenitore richiesto;
2. individuare il luogo dove posizionare i contenitori all'interno della proprietà;
3. provvedere alla loro manutenzione, disinfezione e lavaggio;
4. farne un uso esclusivamente privato;
5. custodire detti contenitori in luogo privato non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta, ritirandoli prontamente non appena svuotati;
6. introdurre nel contenitore solo il rifiuto, come indicato nelle modalità per il quale è avvenuta la richiesta di posizionamento.

Articolo 23 - Rifiuti da esumazione ed estumulazione

1. Oggetto del presente articolo sono i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, di cui all'articolo 1, comma 5, lett. f) del D.P.R. 254/2003 e come meglio di seguito specificati.

2. Ai sensi dell'art. 2 lettere e) d f) del DPR 254/2003 si definiscono:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione:

- 1) assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura;
- 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad esempio maniglie);
- 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- 5) resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:

- 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari;
- 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
5. I rifiuti da esumazione ed estumulazione possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma 4.
6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in conformità ai regolamenti comunali.
7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo);
8. I rifiuti consistenti in materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, smurature e similari, possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale senza necessità di autorizzazioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006 o avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
9. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti costituiti da oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

Articolo 24 – Pulizia del suolo pubblico

1. I servizi di cui all'oggetto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e aspetto decoroso.
2. L'intero ciclo della nettezza urbana e della gestione dei rifiuti, nelle loro varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:
 - deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla sicurezza della collettività e dei singoli;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze tecnico-sanitarie ed evitato il rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;
 - devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.
3. Lo spazzamento del suolo riguarda la pulizia dei rifiuti giacenti nelle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private ad uso pubblico (quali vie, piazze, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, aiuole spartitraffico, i percorsi pedonali anche coperti, le aree che ospitano i mercati comunali o feste e manifestazioni pubbliche).
4. La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzatrici sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.
5. Le attrezzature ed i macchinari usati devono essere a norma di sicurezza e garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile dai rumori, nel rispetto delle norme vigenti.
6. Il servizio dovrà essere effettuato in orari concordati con l'ufficio competente e di norma in assenza di veicoli in sosta.
7. Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.
8. Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.
9. I rifiuti potenzialmente infetti, (siringhe, materiale da medicazione, etc.) abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono da considerarsi come rifiuti urbani pericolosi e devono pertanto essere raccolti e smaltiti separatamente, con le particolari cautele e modalità necessarie per tutelare soprattutto gli operatori addetti.
10. Il servizio di pulizia manuale comprende la vuotatura dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio con relativa fornitura dei sacchi a perdere; il materiale deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Articolo 25 – Pulizia delle aree mercato, sagre, feste e manifestazioni in genere

1. I rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte, devono essere raccolti e conservati, dagli utenti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.
2. A tal fine devono essere utilizzati raccoglitori conformi alle prescrizioni stabilite dall'Amministrazione comunale e alle normative in materia.
3. I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata utilizzando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti, e lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
 - a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
 - b) carta e cartone puliti e accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti;
 - c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile;
 - d) rifiuti indifferenziati o "resto" in sacchi appositi,

- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc.) ordinatamente accatastati, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti;
 - f) rifiuti plastici in appositi sacchi.
4. I rifiuti raccolti in modo differenziato, devono essere trasportati e smaltiti in impianti autorizzati e le aree interessate devono essere spazzate e lasciate libere da ogni tipo di rifiuti.
5. Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.

Articolo 26 – Pulizia aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
2. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo agli organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato come da regolamento.
3. La frequenza di svuotamento è definita in accordo con gli organizzatori della manifestazione.
4. Le aree occupate devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, al termine della permanenza.

Articolo 27 - Volantinaggio

1. È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
2. È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Articolo 28 – Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

Articolo 29 – Spurgo dei pozzetti stradali

1. L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.
2. È vietato introdurre rifiuti negli pozzetti e caditoie stradali, lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 30 – Estirpazione delle erbe

1. L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze; i cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra, saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.
2. L'uso dei diserbanti, essicanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia sentito il competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL.

Articolo 31 – Pulizia fontanelle

1. L'Amministrazione comunale o la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti e a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.

Articolo 32 – Rimozione di discariche abusive

1. Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Amministrazione comunale accerterà attraverso l'Ufficio comunale competente, il Comando di Polizia Municipale, il Dipartimento Provinciale dell'Azienda Regionale di Protezione Ambientale (ARPA) competente, le Guardie Ecologiche Volontarie, ecc. - raccogliendo anche eventuali reperti - l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.
2. In caso di inadempienza l'Autorità Competente, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.
3. Trascorso inutilmente tale termine, l'Autorità Competente farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

Articolo 33 – Obbligo dei frontisti

1. E' fatto obbligo ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di ogni area e di ogni edificio fronteggiante il marciapiede di provvedere allo spazzamento dello stesso per l'intero tratto equivalente al fronte della proprietà.
2. Ai frontisti è fatto obbligo di mantenere entro il limite della proprietà prospettante le strade i rami di alberi, siepi ed arbusti, salvo quanto diversamente stabilito per le aree in zona a tutela ambientale.
3. Il Conferimento degli scarti potrà avvenire secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Articolo 34 – Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono prevenire il formarsi, su detti terreni, di impaludamenti e inquinamenti.
2. A tale scopo essi devono:
 - a) dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione;
 - b) conservarli costantemente liberi dalla formazione di vegetazione spontanea che possa creare ostacolo o disturbo al transito pedonale e/o alla circolazione veicolare, nonché condizioni pregiudizievoli per la salute o l'igiene pubblica;
 - c) mantenerli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedessero e l'accumulo diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo. Trascorso tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in loro danno, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.

Articolo 35 – Sgombero della neve / obbligo dei frontisti

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.
2. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
3. In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve lungo i marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno 100 cm, e liberare l'imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.
4. Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio.
5. Agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via è fatto obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio o di neve pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde, al fine di salvaguardare l'incolumità per i pedoni e per i veicoli circolanti negli spazi sottostanti.

Articolo 36 – Disposizioni per proprietari di animali domestici

1. Le persone che conducono animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi e aree a verde in genere, sono tenute ad evitare che gli animali imbrattino i luoghi predetti e, qualora ciò avvenisse, a raccogliergli le deiezioni. A tale scopo è fatto obbligo di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le feci, di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali porta rifiuti.

Articolo 37 – Disposizioni per esecutori di interventi edili

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento gli scarti inerti derivanti dai lavori effettuati dovranno essere smaltiti nei centri autorizzati.

Articolo 38 – Educazione ed informazione alla cittadinanza

1. Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune - eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi o con il Consorzio - tramite i servizi comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle

motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

2. E' prevista la possibilità, per il cittadino, di segnalare criticità nello svolgimento dei servizi inoltrando apposita segnalazione agli uffici competenti i quali risconteranno indicando la possibile soluzione del problema e comunicando tale nota anche al soggetto affidatario del servizio.

Articolo 39 – Tessera identificativa dell'utente

1. Ad ogni utenza viene fornita una tessera identificativa chiamata "carta dei rifiuti"; in caso di detenzione di più unità immobiliari, occorre richiedere una distinta tessera per ciascuna unità denunciandone la relativa destinazione d'uso al fine di calcolare l'effettiva dotazione di sacchi conformi.

2. La carta permette l'accesso ai seguenti servizi:

- a) il ritiro della dotazione annua di sacchi presso gli sportelli ecologici organizzati dal Comune;
- b) ottenere la sostituzione dei contenitori rotti o usurati per la raccolta differenziata;
- d) accedere al centro di raccolta

3. La carta dei rifiuti potrà servire per ottenere ulteriori servizi che il Comune vorrà erogare.

4. La tessera viene fornita gratuitamente alla prima fornitura; in caso di reiterate richieste di forniture aggiuntive rispetto alla dotazione standard da parte dell'utenza nel breve periodo potrà essere previsto un rimborso spese stabilito con determinazione dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 40 – Sanzioni

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative di cui all'allegato A al presente Regolamento.

2. L'eventuale adeguamento degli importi a seguito di modifiche normative o di introduzione di nuove voci saranno oggetto di deliberazione senza la necessaria riapprovazione del Regolamento.

Articolo 41 – Controlli ed accertamenti

1. Le attività di controllo e accertamento in merito alle violazioni al presente regolamento sono attribuite in via generale agli agenti del Corpo di Polizia Locale che riferiscono al Servizio Lavori Pubblici per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale possono a tal proposito, nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, effettuare ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e procedere ad ogni altra operazione tecnica che risultasse necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni del regolamento e all'individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. Qualora durante il servizio di raccolta porta a porta il gestore, mediante il personale addetto, riscontri la presenza di rifiuti non conformi, per natura, momento di esposizione o modalità di conferimento, a quanto previsto nel presente Regolamento, informerà il produttore con l'applicazione di idonei messaggi di segnalazione di "non conformità" sul sacco o sul contenitore e non procederà al ritiro. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativa modalità di conferimento.

Articolo 42 - Tassa rifiuti

1. Per l'espletamento dei servizi è istituita la tassa rifiuti che viene fissata annualmente dall'Amministrazione comunale sulla base dell'apposito Regolamento per l'applicazione della tariffa.

Articolo 43 - Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 4 della L.R. 24/2002 della Regione Piemonte con riferimento anche alla direttiva europea 2018/851 e al D. Lgs. n.116/2020, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.

2. Le norme e le prescrizioni del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari o per nuove modalità di effettuazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani o conferibili al pubblico servizio in accordo con il Consorzio Area Vasta Medio Novarese. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa e le modalità gestionali sopraordinate.

Articolo 44 – Efficacia del presente Regolamento – entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi, da parte degli Enti preposti al controllo, della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Allegato A

Elenco delle violazioni al Regolamento e relative sanzioni comminabili

Da normativa attuale minimo € 25,00 massimo € 500,00

VIOLAZIONI	SANZIONI
Conferimento rifiuti non differenziati secondo le disposizioni del presente Regolamento	da € 100,00 a € 300,00
Esposizione rifiuti sulla via pubblica al di fuori degli orari e dei giorni del servizio di raccolta indicati nel calendario per gli utenti	da € 25,00 a € 100,00
Intralciare l'opera degli addetti al servizio	da € 300,00 a € 500,00
Conferire nei contenitori per la raccolta materiali accesi o non completamente spenti	da € 300,00 a € 500,00
Conferire materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume e che possano arrecare danno ai mezzi di raccolta e pericolo per i cittadini	da € 50,00 a € 500,00
Imbrattare suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti	da € 100,00 a € 200,00
Conferimento rifiuti in sacchi non conformi	da € 100,00 a € 300,00 oltre al mancato ritiro
Mancata manutenzione terreni non occupati da fabbricati	da € 100,00 a € 500,00
Mancata raccolta deiezioni animali	da € 100,00 a € 500,00
Deposito di inerti da costruzione in zone esterne al cantiere	da € 100,00 a € 500,00
Conferimento rifiuti da produzione domestica ed assimilati nei cestini pubblici	da € 100,00 a € 300,00
Cernita materiale	da € 25,00 a € 250,00
Introduzione in pozzetti, caditoie, fontane e simili di rifiuti urbani ed assimilati	da € 150,00 a € 250,00
Introduzione in pozzetti, caditoie, fontane e simili di rifiuti speciali o pericolosi	da € 300,00 a € 500,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione	da € 25,00 a € 500,00
Miscelazione di rifiuti non recuperabili con altri rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata	da € 100,00 a € 300,00
Omesso sgombero della neve: obblighi dei frontisti	da € 25,00 a € 150,00
Qualsiasi altra violazione al Regolamento non compresa fra i casi sopra elencati	da € 25,00 a € 150,00
<i>Abbandono rifiuti non ingombranti e non pericolosi §competenza: Provincia</i>	<i>da € 300,00 a € 3.000,00</i>

Abbandono rifiuti ingombranti o pericolosi §competenza: Provincia	da € 300,00 a € 3.000,00
Abbandono di mozziconi di prodotti da fumo §competenza: Provincia	da € 60,00 a € 300,00
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare, ecc.) §competenza: Provincia	da € 30,00 a € 150,00

